

Gli effetti delle black-list italiane

Le società svizzere nelle black-list



Pierpaolo Angelucci
Dottore commercialista
Scarioni Angelucci,
Studio tributario associato in Milano

Cenni in merito alle conseguenze derivanti dall'inclusione delle società svizzere nelle *black-list* italiane

1. Le società estere incluse nelle vigenti "*black-list*"

La normativa italiana in materia di tassazione dei redditi contenuta nel D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) prevede una serie di disposizioni volte a contrastare forme di pianificazione fiscale finalizzate al trasferimento di utili in Stati o territori aventi fiscalità "*privilegiata*".

Per quanto qui di interesse, ci si riferisce ad alcune disposizioni riguardanti le operazioni con società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata e, in particolare:

- il regime di tassazione integrale dei dividendi;
- l'esclusione dal regime della PEX;
- la disciplina CFC;
- l'indeducibilità dei costi da paradisi fiscali.

Ai fini di individuare gli Stati e territori aventi fiscalità "*privilegiata*" e, di conseguenza, l'ambito di applicazione delle suddette discipline antielusive, sono stati emanati nel tempo alcuni elenchi, cosiddette "*black-list*", che individuano gli Stati che si considerano avere un regime fiscale di vantaggio. Più precisamente, detti elenchi includono gli Stati o territori a regime privilegiato in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.

Per quanto qui di interesse, sono attualmente vigenti due D.M. ciascuno dei quali istituisce un elenco di Stati aventi un regime di tassazione privilegiato; si tratta, nello specifico del:

- D.M. del 21 novembre 2001, che individua gli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini dell'applicazione di diverse disposizioni antielusive, principalmente relative alla tassazione di dividendi e plusvalenze riguardanti partecipazioni estere, nonché alla disciplina CFC;
- D.M. del 23 gennaio 2002, contenente la lista degli Stati o territori con regime fiscale privilegiato ai fini della disciplina dell'indeducibilità dei costi da paradisi fiscali.

Le suddette "*black-list*" contenute nei due menzionati D.M. sono di fatto simili e si distinguono solamente per minime differenze^[1]. In particolare, tutti e due i D.M. si compongono di tre articoli:

- l'articolo 1 che contiene un elenco di Stati considerati "*a regime fiscale privilegiato*" senza alcuna eccezione (a titolo d'esempio, rientrano in tale elenco le principali isole caraibiche, Hong Kong, il Liechtenstein, Guernsey, Jersey);
- l'articolo 2, che individua alcuni Stati che si considerano "*a regime fiscale privilegiato*" tranne che per alcune specifiche eccezioni (ad esempio, il Principato di Monaco è considerato a regime fiscale privilegiato facendo eccezione per le "*società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori del Principato*");
- l'articolo 3 che individua, infine, quegli Stati che si considerano "*a regime fiscale privilegiato*" limitatamente a determinate tipologie di società che beneficiano di appositi regimi fiscali di vantaggio.

Peraltro, si precisa che le suddette "*black-list*" avrebbero dovuto essere sostituite in seguito all'introduzione nel TUIR – con la L. n. 244/2007 – dell'articolo 168-bis. Infatti, detto articolo dispone l'emanazione di un D.M. finalizzato a contenere due elenchi di Stati "*buoni*" (cosiddetti Stati "*white-list*"), di fatto sostitutivi di tutti gli elenchi "*black-list*" attualmente vigenti; più precisamente si tratta di:

- un elenco contenente gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia (cfr. comma 1; per quanto qui di interesse detto elenco dovrebbe principalmente sostituire quello contenuto nel D.M. del 23 gennaio 2002 ai fini dell'applicazione della disciplina dell'indeducibilità dei costi da paradisi fiscali^[2]);
- un elenco contenente gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia (cfr. comma 2; detto elenco sostituirebbe, in linea di principio quello attualmente contenuto nel D.M. del 21 novembre 2001^[3]).

Ciò detto, posto che ad oggi il D.M. di cui all'articolo 168-bis TUIR non è ancora stato emanato, continuano a trovare

applicazione i riferimenti agli elenchi di Stati "black-list" contenuti nei vigenti decreti.

2.

L'inclusione delle società svizzere nelle vigenti "black-list"

Al fine di valutare l'applicabilità di apposite norme antielusive alle società svizzere, come già anticipato è necessario fare riferimento:

- al D.M. del 21 novembre 2001, con riferimento all'applicazione: (i) del regime di "tassazione integrale" dei dividendi provenienti da società estere ex articolo 89, comma 3 TUIR, (ii) dell'esclusione dall'ambito di applicazione del regime della PEX, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c) TUIR, (iii) della disciplina CFC di cui all'articolo 167 TUIR;
- al D.M. del 23 gennaio 2002, contenente la lista degli Stati o territori con regime fiscale privilegiato ai fini della disciplina dell'indeducibilità dei costi da paradisi fiscali di cui all'articolo 110, comma 10 TUIR.

Più precisamente, con riferimento alla Svizzera, i due D.M. prevedono due disposizioni identiche. In entrambe le "black-list", infatti, la Svizzera non viene inclusa *tout court* tra gli Stati a regime privilegiato, bensì a norma dell'articolo 3 di entrambi i decreti viene previsto che il regime fiscale svizzero debba considerarsi "privilegiato" solo con riferimento:

- "alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e di domicilio" (comma 1, punto 14);
- "ai soggetti e alle attività [...] che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati (n.d.r. di cui al precedente comma 1, punto 14), in virtù di accordi o provvedimenti dell'amministrazione finanziaria dei medesimi Stati" (comma 2).

Pertanto, la verifica in ordine all'applicabilità di particolari regimi fiscali di favore va effettuata principalmente con riferimento alle imposte cantonali e municipali. Detta verifica, deve essere effettuata sia quando il regime di favore viene concesso in applicazione di una disposizione di legge sia quando lo stesso viene accordato dalle autorità elvetiche in seguito alla presentazione di un apposito *ruling*.

Inoltre, sulla base di quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate, si devono considerare incluse nel regime fiscale "privilegiato" quelle società che, pur potendo beneficiare di un regime fiscale di favore con riferimento alle imposte municipali e cantonali, decidono di rinunciare e di applicare il regime di tassazione ordinario. Si tratterebbe, in particolare di quei casi in cui:


- la società elvetica presenta un'apposita istanza per essere assoggettata al regime di tassazione ordinario anziché al regime agevolativo che troverebbe altrimenti automatica applicazione, cosiddetto "ruling negativo" (cfr. Risoluzione del 15 novembre 2002, n. 358/E);
- la società elvetica, pur possedendo i requisiti per beneficiare di un regime di tassazione cantonale di favore, non presenta la necessaria richiesta all'autorità elvetica (cfr. Risoluzione dell'11 ottobre 2007, n. 288/E).

In entrambe le suddette circostanze l'Agenzia delle Entrate ha, infatti, precisato che quando l'esclusione da un regime speciale "deriva da una determinazione volontaria del contribuente [...] e non dal mancato rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione locale, la medesima deve essere considerata società residente in uno Stato a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 21 novembre 2001".

Si sottolinea, dunque, che attenendosi alla posizione (assai restrittiva) dell'Agenzia delle Entrate, è sufficiente la circostanza che la società estera disponga dei requisiti necessari per l'applicazione di un regime cantonale o municipale agevolato a far sì che la stessa debba considerarsi "black-list".

Per completezza, si precisa inoltre che anche in seguito all'eventuale futura emanazione del decreto di cui all'articolo 168-bis TUIR, summenzionato nel precedente paragrafo, la posizione delle società svizzere non dovrebbe cambiare rispetto all'attuale. Sulla base delle bozze di decreto finora circolate la Svizzera dovrebbe infatti essere inclusa in entrambe le "white-list" a cui fa riferimento l'articolo 168-bis TUIR, ma sempre con l'eccezione delle società che beneficiano di un regime di tassazione cantonale e municipale di favore.

Ciò detto, di seguito si riassumono, in estrema sintesi, i principali regimi antielusivi che trovano applicazione nei confronti di una società svizzera che beneficia di un regime di tassazione agevolato.



3.

Il regime di "tassazione integrale" dei dividendi ed esclusione dal regime della PEX

La disciplina fiscale domestica prevede un regime di parziale esclusione/esenzione per i dividendi e le plusvalenze che le società di capitali (S.p.A., S.r.l. e S.a.p.a.) realizzano dalla partecipazione ad altre società.

In particolare, con riferimento ai dividendi, l'articolo 89, comma 2 TUIR prevede che "gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione [...] dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) [n.d.r. dalle società di capitali ed enti residenti], non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare".

Pertanto, la norma prevede, quale regola generale, che i dividendi percepiti da una società di capitali sono esclusi per il 95% del loro ammontare dal reddito imponibile della società, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione alla società e dal periodo di possesso della partecipazione.

L'esclusione del 95% trova, inoltre, applicazione anche nei confronti dei dividendi ricevuti da società residenti all'estero purché, ex articolo 89, comma 3 TUIR, si tratti di dividendi provenienti da "soggetti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis (n.d.r. soggetti non residenti negli Stati a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. del 21 novembre 2001)".

Per quanto riguarda invece le plusvalenze, l'articolo 87 TUIR prevede il cosiddetto regime della PEX ai sensi del quale "Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze [...] relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati [...] con i seguenti requisiti:

- a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis (n.d.r. soggetti non residenti negli Stati a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. del 21 novembre 2001) [...];
- d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale [...]."

Inoltre, è previsto che i requisiti di cui alle lettere c) e d) devono "sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso".

Il regime della PEX prevede, dunque, un'esenzione per il 95% del loro ammontare delle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni societarie che rispettino determinati requisiti, tra i quali, con specifico riferimento alle società estere, la residenza delle stesse in Stati o territori diversi da quelli "black-list".

Ciò detto, sia la disciplina di tassazione dei dividendi sia il regime della PEX prevedono che l'esclusione/esenzione al 95% per dividendi e plusvalenze derivanti da partecipazioni azionarie possa trovare applicazione anche nei confronti delle partecipazioni detenute in società residenti in Stati o territori aventi un regime fiscale di vantaggio, previa la presentazione di un'apposita istanza di interpello attraverso la quale la società residente dimostri che "dalle partecipazioni non sia stato eseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all'art. 168-bis (n.d.r. in Stati o territori black-list)".

In particolare, la suddetta circostanza esimente si riferisce all'ipotesi in cui l'insediamento in un Paese a fiscalità privilegiata non comporti il pieno accesso ai benefici fiscali del regime privilegiato, dal momento che i redditi sono assoggettati ad imposta in Paesi terzi. Ciò può accadere, ad esempio, in caso di "doppia residenza", oppure nell'ipotesi in cui la società "black-list" abbia una stabile organizzazione in un Paese a tassazione ordinaria. Di recente, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che l'esimente si può considerare rispettata

qualora il gruppo societario dimostri di subire all'estero una congrua tassazione in Paesi non "black-list" (cfr. Circolare n. 51/E del 2010).



4.

La disciplina CFC

La disciplina CFC è contenuta nell'articolo 167 TUIR, il quale al comma 1 dispone che "Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis [n.d.r. i soggetti residenti negli Stati a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. del 21 novembre 2001], i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute".

Pertanto, la norma prevede l'imputazione per trasparenza in capo ai soci controllanti residenti dei redditi prodotti da società controllate estere situate in determinati Stati a fiscalità privilegiata. In particolare, il regime CFC prevede che il reddito del soggetto estero, dopo essere stato rideterminato secondo le disposizioni statuite dal TUIR, sia assoggettato a tassazione separata in capo al socio controllante italiano, a prescindere dalla sua effettiva percezione.

Si sottolinea inoltre che le società coinvolte sono esclusivamente quelle direttamente, o indirettamente, "controllate" ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, ossia:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ciò detto, anche la disciplina CFC può essere disapplicata al ricorrere di determinate circostanze esimenti e previa presentazione all'Agenzia delle Entrate di un'apposita istanza di interpello preventiva.

Nel merito, l'articolo 167 TUIR prevede due circostanze esimenti. Ai sensi del comma 5 è infatti previsto che la tassazione per trasparenza in capo al socio controllante italiano non trovi applicazione quando il soggetto controllante residente dimostri che:

- la società controllata estera svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di riferimento. A norma di quanto disposto dal comma 5-bis, detta esimente non può essere applicata dalle società che realizzano prevalentemente "passive income" ovvero servizi infragruppo^[4]; oppure
- dalla partecipazione nella società estera non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati. Più precisamente, si tratta della medesima circostanza esimente già prevista per accedere ai regimi di parziale esenzione dei dividendi e delle plusvalenze riferiti a partecipazioni in società residenti in Stati o territori "black-list".

Da quanto precede è, quindi, possibile concludere che le società svizzere controllate (anche indirettamente) da una società italiana, ovvero da una o più persone fisiche residenti in Italia, verranno tassate per trasparenza in capo al soggetto controllante italiano nell'ipotesi in cui le stesse siano considerate residenti in uno Stato a fiscalità privilegiata e quindi – sulla base di quanto detto – nell'ipotesi in cui le stesse beneficino di un regime fiscale, municipale o cantonale, agevolato. Tuttavia, il soggetto controllante italiano ha la possibilità di evitare la tassazione per trasparenza della società svizzera dimostrando, previa presentazione di un'istanza di interpello, alternativamente che: (i) la società svizzera svolge un'effettiva attività industriale o commerciale radicata nel territorio elvetico, oppure che (ii) dalla partecipazione non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati "black-list".

Pertanto, occorre ricordare che in seguito alle modifiche apportate al summenzionato articolo 167 TUIR, non è da escludersi che la disciplina CFC possa trovare applicazione anche alle società controllate svizzere non incluse nella "black-list".

Infatti, ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 167 TUIR, la disciplina CFC "trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati [n.d.r. diversi dagli Stati o territori "black-list"], qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
- b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, alla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari".

5.

La disciplina dell'indeducibilità dei costi da paradisi fiscali

Sempre al fine di contrastare la distrazione di utili societari dall'Italia verso Paesi o territori a fiscalità privilegiata, l'articolo 110, comma 10 TUIR prevede un'apposita disciplina di indeducibilità dei costi sostenuti da imprese e società residenti nei confronti di soggetti stabiliti in Stati o territori "black-list".

Più precisamente, l'articolo 110, comma 10 TUIR dispone che "Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis [n.d.r. da leggersi come i soggetti residenti negli Stati a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. del 23 gennaio 2002]. Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto".

La disciplina in esame prevede pertanto l'indeducibilità totale dei costi sostenuti nei confronti di soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, individuati, come detto in precedenza, ai sensi del D.M. del 23 gennaio 2002.

Anche con riferimento a tale disciplina sono previste delle circostanze esimenti. In particolare, l'indeducibilità delle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti in Stati "black-list" non troverà applicazione, ex comma 11 del predetto articolo 110 TUIR, quando il soggetto residente in Italia dimostri alternativamente che:

- le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva; oppure
- le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.



Al riguardo, è importante sottolineare che – a differenza della disciplina di cui ai precedenti paragrafi – non è previsto un obbligo per il contribuente di dimostrare l'esistenza delle circostanze esimenti attraverso una procedura di interpello; lo stesso potrà infatti fornire le prove richieste all'Amministrazione finanziaria in sede di eventuale controllo. La norma prevede, invece, per il contribuente l'obbligo di indicare le predette spese e costi separatamente nella dichiarazione dei redditi.

Alla luce di quanto detto, nei confronti delle società elvetiche che beneficiano di una tassazione cantonale e municipale di vantaggio troverà applicazione un ulteriore regime pena-

lizzante per le operazioni intercorse con le società italiane. Infatti, detti costi saranno integralmente indeducibili per la società italiana a meno che la stessa non provveda a dimostrare alternativamente che: (i) la società svizzera svolge prevalentemente un'attività commerciale effettiva, oppure che (ii) le operazioni poste in essere nei confronti della società svizzera rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione^[5].

Elenco delle fonti fotografiche:

http://img.tio.ch/tio_common/multimedia/37/711/20min/_-TFMF_uzapnferz52f1ab3eoc5afvw_d6d93040-15fe-4f75-b4bf-35bf5fbc6ccd_0_interna.jpg [05.10.2013]

<http://www.infoinsubria.com/wp-content/uploads/2012/11/Svizzera-Italia-2.jpg> [05.10.2013]

<http://www.investireoggi.it/imagestored/fisco-files-2012-12-evasione-fiscale-650x252.jpg> [05.10.2013]

[1] Si segnala, ad esempio, che il Lussemburgo è incluso, con esclusivo riferimento alle società *holding* cosiddetto del 29, solamente nella "black-list" di cui al D.M. del 21 novembre 2001.

[2] Il comma 1 dell'articolo 168-bis TUIR dispone, infatti, che "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1, lettera e-bis, 73, comma 3, e 110, commi 10 e 12-bis, del presente testo unico, nell'art. 26, commi 1 e 5, nonché nell'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nell'articolo 10-ter, commi 1 e 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410".

[3] Il comma 2 dell'articolo 168-bis TUIR prevede che "Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168, comma 1, del presente testo unico, nonché negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni".

[4] Letteralmente il testo della norma prevede che "La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si applica qualora i proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che

direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari".

[5] Sia consentito rinviare al contributo di Rossi Luca/Angelucci Pierpaolo, *Deducibilità dei componenti negativi da operazioni con soggetti domiciliati in Paesi "black list"*, in: *Corriere Tributario* n. 12/2009, pagina 949. Si veda anche Avella Francesco, *Indeducibilità dei costi pagati a società a tassazione speciale e (in)compatibilità con l'articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione italo-svizzera*, in questa edizione speciale di *Novità fiscali*, pagina 78 e seguenti.